



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Opere Pubbliche e Ambiente
Ufficio Ambiente
Tel segreteria 0464 573847/944
Mail: ambiente@comune.rivadelgarda.tn.it
PEC: ambiente@pec.comune.rivadelgarda.tn.it



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Pratica: PNAFLGE2020

Oggetto: Ordinanza di divieto di accesso alla Riserva Locale Val Gola

IL SINDACO

Considerato che l'alborella, ormai da una ventina d'anni, è in fortissima contrazione sia nel lago di Garda sia negli altri laghi prealpini, al punto da non essere più oggetto di pesca sia sportiva sia professionale;

Considerato che la perdita della specie costituisce un gravissimo danno per l'ecosistema del lago di Garda, poiché la stessa rappresenta il primo anello della catena alimentare, sulla quale gravitano le specie predatrici;

Considerato che il decremento di questa specie non è dovuto esclusivamente all'eccessiva pesca effettuata in passato nei suoi confronti, quanto ad altre cause, tra cui la distruzione delle aree di riproduzione, l'eccessiva antropizzazione delle sponde e la competizione con le altre specie, coregone e lavarello;

Visto che la Riserva locale Val Gola è stata creata ai sensi della LP 11/2007 art. 34, con lo scopo di avere un tratto di sponda indisturbato dove ritrovare l'habitat naturale, ricreando una sede per la riproduzione di alborelle e cavedani, ed istituita con l'entrata in vigore della Variante Urbanistica n. 9 del PRG, la cui perimetrazione è indicata nella tavola n. 11;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna del 18 gennaio 2019, con cui viene istituito il divieto di pesca dell'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nel lago di Garda fino al 30 giugno 2020;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna del 16 giugno 2020 n. 269 Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 9 con cui viene prorogato il divieto di pesca dell'alborella fino al 30 giugno 2023;

Viste le determinazioni del Servizio Trasporti Pubblici del 20 febbraio 2010 n. 20 e del 06 aprile 2010 n. 50 che istituiscono il divieto di navigazione nel tratto delimitato dalle boe galleggianti;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Faunistico in data 22.04.2021, ai sensi

dell'art. 5 del D.P.P. n. 21-34/leg del 30 dicembre 2020, ad immettere embrioni di alborella, come descritto nel Progetto per la reintroduzione dell'alborella nel lago di Garda;

Visto che anche per l'anno 2022 verrà ripetuta la sperimentazione relativa alla reintroduzione dell'alborella nella riserva della Val Gola;

Valutata l'importanza e la validità del progetto che ribadisce come la riproduzione dell'alborella cade nel periodo primaverile-estivo, quando massimo risulta il disturbo causato dalle diverse attività turistico-ricreative, per cui si rende necessaria una tutela rigorosa della zone di frega;

Ritenuto, quindi, necessario, per garantire la massima protezione possibile nei confronti di questa specie, eliminare o, almeno, limitare ogni eventuale forma di impatto sull'ormai modesta popolazione residua;

Considerato che la Riserva Val Gola insiste su una superficie di 20.000 mq sulla p.f. 3997/1C.C. Pregasina, area demaniale intavolata a nome della PAT – Beni demaniali - Ramo acque demanio pubblico;

vista la nota sub. n. 26336 dd. 16.07.2021 del Servizio Bacini Montani;

visto l'art. 823 del Codice Civile che dà all'ente pubblico la possibilità di tutelare l'integrità materiale dei beni, nonché la loro protezione giuridica mediante provvedimento amministrativo;

si ritiene di attivare tale previsione normativa a tutela dell'area questione

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L

O R D I N A

Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre 2022

il divieto di accesso, anche pedonale, alla spiaggia della Riserva Locale Val Gola, nonché la modifica dei luoghi, fatta eccezione per il personale autorizzato alla sua gestione e conservazione

D I S P O N E

che per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque acceda all'area della Riserva Locale Val Gola;

I N F O R M A C H E

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Visto
il Dirigente
Area Opere Pubbliche e Ambiente
Andrea Giordani



IL SINDACO
dott.ssa Cristina Santi